



9.8. I rifiuti Ingombranti

Un'interessante forma di recupero di materiali e di contestuale prevenzione dell'inquinamento è rappresentato dalla raccolta differenziata di quelli ingombranti.

Sono ingombranti quei rifiuti che non possono essere conferiti nel normale cassonetto di raccolta a causa della loro voluminosità; una parte di essi è costituita dai c.d. "beni durevoli" che hanno una specifica disciplina.

"Beni durevoli" a parte, la raccolta degli ingombranti (materassi, mobili in disuso ecc.) è importante dal punto di vista ambientale per evitare che abbandoni indiscriminati si trasformino in discariche urbane.

Questi i dati relativi alla Raccolta Differenziata dei rifiuti ingombranti:

Anno	Quantità raccolta (t)	Variazione % rispetto all'anno precedente	% sul totale della RD
1995	1.073	-	11,8
1996	3.419	218,6	24,7
1997	4.756	39,1	24,3
1998	6.492	36,5	24,8
1999	1.820	-72,0	8,1
2003*	4.409	-	5,13

* obiettivo riferito alla situazione impiantistica a regime

La notevole diminuzione della raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti nel 1999 rispetto all'anno precedente, quando costituiva su scala provinciale, circa $\frac{1}{4}$ del totale raccolto separatamente dagli altri RSU, è dovuta ad una "scrematura" dei dati ottenuti dai Comuni. E' emerso infatti che la maggioranza dei rifiuti ingombranti raccolti finiva in discarica e di conseguenza tali rifiuti (ad eccezione ovviamente di quelli destinati correttamente al recupero) non sono stati ricompresi nel novero della raccolta differenziata.

Le informazioni ottenute danno comunque motivo di essere ottimisti sul raggiungimento dell'obiettivo riferito al 2003. Considerando che oltre 30 Comuni non hanno avviato al recupero gli ingombranti e vista la consistenza in peso di tali materiali, è possibile



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

ritenere che con adeguate politiche ambientali e con la realizzazione dei centri-ambiente gli obiettivi posti sono sicuramente alla portata di entrambi i Bacini di recupero e smaltimento.

Anche se i dati forniti dai Comuni non consentono, salvo alcune eccezioni, di determinare il peso dei beni durevoli all'interno del quantitativo più ampio degli ingombranti, si può ritenere che un'elevata percentuale in peso di tali rifiuti può essere avviata al recupero presso apposite piattaforme.

Le metodologie di raccolta alle quali dovranno attenersi i Comuni di ogni Area sono le seguenti:

- a) istituzione di un numero verde unico per la raccolta a domicilio senza aggravio di spese per il cittadino; a tal fine potranno essere utilizzati gli strumenti più vantaggiosi dal punto di vista economico (cooperative, lavori socialmente utili, associazioni di volontariato, ecc.);
- b) conferimento presso containers posizionati presso i centri-ambiente;
- c) raccolta periodica a giorni fissi nelle varie zone.

I rifiuti (esclusi i beni durevoli per i quali si rinvia al successivo paragrafo) verranno avviati agli impianti di selezione del secco previsti nei due Bacini per la loro eventuale riparazione e commercializzazione (mercatini dell'usato) o comunque per il recupero delle frazioni (legno, ferro, altri metalli) valorizzabili.



9.9. La raccolta differenziata di beni durevoli

I beni durevoli sono una “*species*” del “*genus*” rifiuti ingombranti che comprende, a mero titolo esemplificativo, quei materiali come mobili, materassi ecc. che non possono essere conferiti nei contenitori stradali di raccolta a causa della loro rilevante volumetria.

Il D.Lgs. 22/97 prevede una gestione particolare per i “*beni durevoli*” (art. 44), che in sede di prima applicazione, sono così identificati:

- ❑ frigoriferi;
- ❑ surgelatori e congelatori;
- ❑ televisori;
- ❑ computer;
- ❑ lavatrici e lavastoviglie;
- ❑ condizionatori d'aria.

I beni durevoli sono divisi, a loro volta, tecnicamente in tre grandi gruppi:

- i “*bianchi*”: frigoriferi, congelatori e surgelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria;
- i “*bruni*”: televisori
- i “*grigi*”: personal computer e monitor

I “beni durevoli” devono essere resi al venditore in caso di acquisto di uno nuovo ma il circuito commerciale di restituzione al produttore originario, seppur previsto dal D. Lgs. 22/97, non è di fatto ancora operativo.

I beni durevoli non resi al circuito commerciale vanno conferiti al Servizio Pubblico in raccolta differenziata.

Si stima che nel triennio 1998-2000 il fabbisogno di smaltimento (fonte ANIE da “*Studio sul recupero dei beni durevoli dismessi*” a cura dell’Agenzia Regionale M.P.S. – 1999) sia stata, a livello regionale, la seguente:



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- Frigoriferi: 21.106 unità
- Congelatori: 8.856
- Lavatrici: 25.948
- Lavastoviglie: 4.320
- Non vi sono dati per i congelatori.
-

Ipotizzando un fabbisogno omogeneo per l'avvio al recupero di beni durevoli l'esigenza per la Provincia di Ancona, rapportata alla popolazione delle Marche, ammonta a circa:

- 6.300 frigoriferi;
- 2.700 congelatori;
- 7.800 lavatrici;
- 1.300 lavastoviglie

Il Ministro dell'Ambiente e quello dell'Industria sono impegnati a definire un Accordo di Programma con UPI e ANCI e con le Associazioni di Categoria dei produttori e della distribuzione (ANCRA, CONFCOMMERCIO, FEDERINFORMATICA, CONFESERCENTI) finalizzato ad integrare il circuito pubblico e quello privato ed anche all'individuazione di centri di raccolta diffusi su tutto il territorio nazionale.

L'ipotesi di Accordo pone come obiettivo il recupero:

- per frigoriferi e congelatori del 68% rispetto al peso
- per lavatrici del 65% rispetto al peso;
- per i computer del 75% rispetto al peso;
- per i televisori del 70% rispetto al peso;
- per i condizionatori del 70% rispetto al peso.

Il recupero delle parti valorizzabili dei "beni durevoli" avviene in piattaforme di trattamento che hanno ingenti costi di investimento e che richiedono rilevanti quantitativi annui per poter operare secondo un principio di economicità.

Considerato che le Aziende produttrici di elettrodomestici dovranno farsi carico del recupero di quelli loro restituiti attraverso la filiera commerciale, in coerenza con i



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

principi di sussidiarietà e di economicità ed efficienza del sistema che il P.P.G.R. assume come valori, si valuta più conveniente la definizione di Accordi con i privati anziché la realizzazione di uno specifico impianto.

La zona montana della Provincia è caratterizzata dalla presenza di aziende leader nella produzione di elettrodomestici per cui l'ipotesi del P.P.G.R. è di convogliare, a prezzi convenzionati, gli elettrodomestici raccolti in modo differenziato da Servizio Pubblico nella piattaforma a servizio anche delle specifiche esigenze del privato o, in alternativa, in quella che, nel contesto dell'Accordo di Programma sopra richiamato, sarà prevista per l'area umbro-marchigiana.

Se per la piattaforma di recupero è più conveniente interagire con il privato è evidente che il Servizio Pubblico deve comunque farsi carico della fase preliminare della raccolta e trasporto.

I **Centri di raccolta** (centri-ambiente) ove esistenti possono fungere anche da piattaforme di stoccaggio dei beni durevoli raccolti nell'intera Area; spetterà comunque al Consorzio di Bacino verificare, con i gestori delle singole Aree, la necessità di una sola o di più piattaforme.

Le piattaforme di stoccaggio di Area devono soddisfare l'esigenza di primo conferimento diretto da parte dei consumatori oltre che del gestore del servizio pubblico e, nell'ambito dell'Accordo di cui sopra in corso di definizione, eventualmente anche quello dei rivenditori convenzionati.



9.10. La gestione degli imballaggi

Al servizio pubblico compete la raccolta degli imballaggi primari. Mentre è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari, quelli secondari possono essere conferiti al servizio pubblico, anche se solo in raccolta differenziata.

I Consorzi di Bacino dovranno coordinare le Aree di raccolta affinché siano definiti Accordi con i Consorzi di Filiera per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai mandatari privati locali.

I Consorzi dovranno garantire:

- la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico;
- una gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

L'accordo ANCI-CONAI del luglio 1999 deve costituire lo strumento operativo per l'incentivazione della raccolta e per massimizzare i contributi migliorando la qualità del conferito.

L'obiettivo dei Comuni a livello di Area di raccolta deve essere quello di garantire il rispetto degli standards minimi qualitativi previsti dal summenzionato accordo. Tale obiettivo va comunque visto nell'ottica dell'ottimizzazione del servizio. Ad esempio, pur essendo previsto dall'accordo di programma un corrispettivo superiore per il conferimento degli imballaggi provenienti da raccolta selettiva, è stato riscontrato economicamente penalizzante scindere la raccolta dei rifiuti di imballaggio dagli altri rifiuti merceologicamente simili (es. imballaggi di cartone e giornalame), almeno per quanto riguarda le utenze domestiche.



9.11. La gestione dei rifiuti assimilabili

Un discorso speciale merita la gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Occorre innanzi tutto distinguere tra rifiuti “assimilati” e “assimilabili”.

I **rifiuti speciali assimilati** tramite il Regolamento Comunale sono equiparati agli urbani a tutti gli effetti, ai fini quindi sia della raccolta, del trasporto e dello smaltimento (o avvio al recupero), sia dell'assoggettamento alla TARSU (che sarà sostituita dalla tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/97).

I **rifiuti speciali assimilabili** agli urbani restano giuridicamente “rifiuti speciali”, anche se possono essere assimilati ai soli fini dello smaltimento, il quale può avvenire tramite apposita convenzione tra la Ditta produttrice e il gestore del servizio pubblico di raccolta, o con un terzo autorizzato o con il conferimento diretto ad un impianto di smaltimento idoneo.

La gestione dei rifiuti assimilati compete al Comune in diritto di privativa se essi sono avviati allo smaltimento; se sono avviati al recupero è facoltà del produttore utilizzare anche operatori diversi dal gestore del Servizio Pubblico.

Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti assimilabili “non assimilati” compete invece al produttore/detentore; resta salva la facoltà da parte dei Comuni di istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

La normativa di riferimento attualmente vigente è la seguente:

- **Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984**, che al paragrafo 1.1 fa salva la facoltà dei Comuni di disciplinare l'assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al



servizio pubblico e della connessa applicazione [della TARSU]; inoltre al paragrafo 1.1.1. individua come assimilabili ai RSU, ai fini dello smaltimento in discarica, i rifiuti di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del 4° comma dell'art. 2 del DPR 915/82, aventi composizione merceologica conforme agli esempi elencati nel medesimo paragrafo;

- **D.lgs. 22/97**, che all'art. 7, 2° comma, lett. b), equipara ai RSU i rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità in base a linee guida ancora da definirsi da parte del Ministero dell'Ambiente; all'art. 8 esclude in ogni caso l'assimilabilità dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava. Non sono comunque assimilabili i rifiuti urbani pericolosi.

La situazione attuale dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si può quindi così riassumere:

- 1) il Comune deve obbligatoriamente provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati allo smaltimento;
- 2) il Comune può rendere assimilati solo i rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa sui rifiuti, tenendo conto che:
 - l'assimilazione dev'essere subordinata a limitazioni di quantità e qualità;
 - permangono valide le prescrizioni indicate nella predetta D.C.I. 27/07/1984 relativamente alle misure preventive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
 - i rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali non possono essere assimilati agli urbani; sono assimilabili ai soli fini dello smaltimento e, come tali, devono essere oggetto di una convenzione specifica;
 - tenendo conto dei vincoli di quantità mantenuti validi dalla vigente normativa tecnica e dallo stesso art. 18 c. 2 lett. d) D.Lga. 22/97 è necessario che il Comune provveda nell'ambito del Regolamento dei Servizi a fissare congrui limiti quantitativi, valutando le produzioni specifiche delle varie utenze; poiché la gestione è a livello d'Area e poiché tali rifiuti devono poi convergere sugli impianti di recupero/smaltimento del Bacino i Regolamenti sulla base di quello tipo predisposto dalla Regione Marche dovranno essere uniformi quanto ai suddetti limiti quali-quantitativi;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- i Comuni possono istituire servizi pubblici integrativi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili ma non assimilati agli urbani. Il Servizio sarà oggetto di convenzione specifica con tariffe e norme di conferimento apposite da definirsi nel rapporto fra i Comuni associati ed il gestore del Servizio di Raccolta e trasporto della singola Area.



9.12. Gestione dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose

Alcuni rifiuti urbani e speciali assimilabili presentano caratteristiche tali che il legislatore li ha inseriti nell'Elenco dell'All. D) al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cioè quello dei rifiuti pericolosi.

Sono tali:

- Vernici, inchiostri, adesivi (CER 200112)
- Solventi (CER 200113)
- Prodotti fitochimici (CER 200117)
- Pesticidi (CER 200119)
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)

Gli “*assimilabili pericolosi*” non possono essere assimilati ai rifiuti urbani;

I rifiuti di origine domestica, per specifica scelta del legislatore (*art. 7 u.c. D. Lgs. 22/97*) non sono mai classificati come pericolosi.

Ciò non toglie che essi devono però essere trattati come tali nelle fasi di recupero o di smaltimento e vanno pertanto essere raccolti in modo selettivo rispetto a quelli non aventi caratteristiche di rischio.

E' facoltà dei Comuni agevolare lo smaltimento selettivo di alcune particolari tipologie di rifiuti come gli oli usati dei motori, le batterie, le pile, i farmaci scaduti o fuori commercio.

A tal fine si indicano le seguenti modalità operative di intercettazione:

A) Estensione del servizio pubblico di raccolta alle utenze domestiche per i seguenti rifiuti:

- Vernici, inchiostri, adesivi (CER 200112)
- Solventi (CER 200113)
- Prodotti fitochimici (CER 200117)



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

- Pesticidi (CER 200119)
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)

L'intercettazione avverrà attraverso contenitori stradali dedicati da posizionare in luoghi prossimi ad utenze commerciali nonché tramite l'eventuale Centroambiente.

B) Estensione del Servizio Pubblico anche alla raccolta degli Oli usati (CER 200109) di origine domestica.

A livello di Area vanno intraprese azioni con le Associazioni di Categoria di imprese che commercializzano oli usati le quali, ai sensi dell'art. 6 commi 3,4 e 5 D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 devono mettere a disposizione della propria clientela impianti per lo stoccaggio degli oli esausti.

D'intesa con il Consorzio Nazionale Oli Usati (COOU) sono da incentivare inoltre impianti per il ritiro degli oli usati da produttori privati posizionando i serbatoi in località facilmente accessibili ed in aree, quali i Centri-ambiente, nei quali vi è un controllo che garantisce un corretto conferimento dei liquidi.

C) Estensione del Servizio Pubblico anche alla raccolta delle pile.

Anche per le pile la normativa prevede l'obbligo per i rivenditori di mettere a disposizione della clientela raccoglitori per l'usato.

Nel Piano di gestione della raccolta i Comuni associati dovranno prevedere la definizione di Accordi con le Associazioni di Categoria ovvero con i singoli rivenditori per assicurare il ritiro dei rifiuti al fine del loro successivo conferimento ad operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97; il Consorzio d'Ambito coordinerà i gestori delle raccolte d'Area per rendere più economico il tramite con i suddetti operatori potendo fungere gli impianti di selezione comprensoriali anche come depositi preliminari.

D) Potenziamento della raccolta differenziata di Farmaci.

Il farmaco scaduto o inutilizzato non è classificato come "pericoloso".



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

La raccolta dei farmaci ha trovato un'ampia adesione anche grazie al coinvolgimenti dei gestori di farmacia che da tempo si sono prestati a collaborare con i locali Servizi di raccolta.

Il livello di intercettazione differenziata dei farmaci ha ancora ampi margini di sviluppo anche se il trend è sempre stato positivo; si è infatti passati dalle 17,51 del 1995 alle 22,77 del 1999.

Per aumentare la raccolta deve essere data più ampia copertura territoriale al sistema "contenitore in farmacia" e promuovere, anche d'intesa con l'Associazione di Categoria dei Farmacisti e dei Medici, una incisiva campagna di informazione e di educazione dei cittadini.



9.13. Gestione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti provenienti dai cimiteri sono classificati urbani.

L'art. 45, 4° comma, del D.lgs. 22/97 prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, relativo all'individuazione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, e degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), c) ed e), nonché alla definizione delle norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi

I Comuni devono provvedere a regolamentare la gestione dei suddetti rifiuti in conformità al contenuto del Regolamento-tipo predisposto dalla Regione Marche.

Le attuali norme tecniche di riferimento, sono costituite, oltre che dalla D.C.I. del 27/7/1984, dal D.P.R. 285/90 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per quanto compatibili con il dettato del D.lgs. 22/97.



9.14. Le raccolte differenziate “multimateriali”

Il Piano Provinciale non prevede l'opzione della raccolta differenziata o selettiva multimateriale stradale e la limita al solo raggruppamento a livello domestico della componente “secca” di RSU (carta, plastica, imballaggi leggeri, poliaccoppiati e stracci tessili) equivalente a circa il 30 - 40 % dei rifiuti totali.

La raccolta multimateriale (unico contenitore per carta, vetro, plastica ecc.) a livello stradale con la indifferenziazione del rifiuto finisce per essere “antieducativa” non modificando le abitudini del cittadino a differenziare i rifiuti; comporta inoltre la necessità di campagne di maggiori capacità o frequenze di raccolta maggiori. Essa richiede inoltre costi superiori di selezione.

I Comuni della Provincia, tranne alcune limitatissime eccezioni, non praticano la raccolta differenziata multimateriale per cui la scelta del P.P.G.R. evita la necessità di cambiare radicalmente modalità di azione che stanno dando positivi risultati.